



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA**

**SEZIONE A1**

**Si comunica a:**

**DOMICILIATA IN VIA CREMONA, 6  
PRESSO GLOBOCONSUMATORI  
ALESSANDRIA  
AL**

---

**COMUNE DI ALESSANDRIA  
PIAZZA LIBERTA', 1  
15121 ALESSANDRIA  
AL**

---

**Comunicazione di cancelleria  
Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero:

**- OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **505/2021**

in data : **27/10/2021**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

Difeso da:

*Resistente Principale*

**COMUNE DI ALESSANDRIA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Alessandria 27/10/2021

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

nata in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F.:

residente in \_\_\_\_\_ (AL) via \_\_\_\_\_

elettivamente domiciliato presso **Aldue Globoconsumatori Onlus (C.F.: 96062000060)**

**con sede in Alessandria, via Cremona n. 6, in proprio**

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco p.i., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Calcagni (C.F.: CLCRRT70S18A182X) in forza di procura e delibera di Giunta depositate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente: "Chiede all'Ill.mo Giudice di Pace di Alessandria, - preliminarmente di sospendere l'esecuzione del verbale indicato in premessa, concorrendo i motivi di cui al comma 3 ter dell'art. 204 bis CdS, ivi compreso l'ordine ex art. 126 bis CdS. - In legittimità e nel merito, con la mancata produzione dei certificati di cui sopra per quanto al D.Lgs 150/2011 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lettera b, voglia il giudice di Pace provvedere per l'accoglimento del ricorso e ordinare l'annullamento e l'archiviazione del verbale in premessa e degli atti consequenziali.

volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi. Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, di confermare il verbale opposto nel minimo editale ex art. 202 Cds"

Conclusioni di parte resistente: " ...si insiste per il rigetto del ricorso".

#### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta il 23.6.2021 chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del verbale elevato il 12.4.2021 dalla Polizia Municipale di Alessandria per la violazione dell'art. 146 comma 3 Cds, accertata mediante apparecchiatura elettronica di rilevamento reDvolution matr. 309201030 e notificato a mezzo pec il 24.5.2021.

La ricorrente, che delegava il dott. Mario Gatto, Presidente dell'Associazione Nazionale Tutela Consumatori "Aldue Globoconsumatori Onlus" alla propria rappresentanza in giudizio, indicava, come motivi di ricorso, la mancata pubblicazione oltre che inesistenza e mancata indicazione nei provvedimenti opposti di alcun decreto di omologazione della apparecchiatura utilizzata per i rilevamenti, l'illegittimità di un accertamento in differita a mezzo apparecchiatura non presidiata e non omologata per il trasferimento dati a distanza, la violazione del D.L.gs 267/2000 (TUEL) con conseguente illegittimità dell'accertamento in quanto effettuato a mezzo apparecchiatura la cui installazione non è stata previamente autorizzata mediante deliberazione di Giunta Comunale la mancata verifica funzionale e/o taratura dello strumento..

Il Comune di Alessandria si costituiva mediante deposito in data 8.9.2021 della comparsa di risposta unitamente a fascicolo documenti, in cui contestava interamente le deduzioni in fatto ed in diritto di parte ricorrente.



La causa era decisa alla prima udienza del 23.9.2021. fissata anche per discussione, presente la sola parte ricorrente per come sopra rappresentata.

Il ricorso appariva fondato e veniva pertanto accolto.

Per quanto concerne la dedotta causa di nullità dell'accertamento per mancata autorizzazione alla installazione dell'impianto semaforico de quo mediante apposita delibera della Giunta Comunale, il motivo deve ritenersi fondato ed assorbente.

Preliminarmente si osserva non è stata prodotta dal Comune resistente, attore sostanziale nel giudizio di opposizione in quanto onerato della prova della legittimità del proprio operato (fra le tante Cass. Civ. sentenza 5095/1999), una Delibera di Giunta ovvero una Determina Dirigenziale (secondo quanto ritenuto dalla difesa della resistente) facente specifico riferimento alla installazione del sistema di rilevazione del transito con semaforo rosso alla intersezione Spalto Gamondio/via Don Luigi Orione dove è stata accertata l'infrazione oggetto di impugnazione.

Sul punto si legge nella comparsa del Comune che *"La pretesa sanzionatoria di una Pubblica Amministrazione non si basa su una delibera o su un atto di altra natura. Non vi è nessuna norma che prevede che un accertamento relativo alle violazioni del cds sia nullo se l'apparecchiatura adottata non è sorretta da una delibera di giunta"*, aggiungendosi che *"non è la presenza o meno della delibera di Giunta a legittimare la pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione"* ma *"il mancato e comprovato rispetto da parte di qualsivoglia utente della segnaletica stradale, quand'anche detta segnaletica sia apposta del tutto illegittimamente al fine di tutelare l'affidamento che altri pongono nella relativa prescrizione"*. A sostegno della separazione dei compiti tra organi politici e amministrativi il Comune menzionava la sentenza n. 992/2020 della terza sezione del Tribunale di Torino pubblicata il 20.02.2020.

Per quel che concerne la necessità di una delibera di Giunta, nelle pronuncia 992/2020 del Tribunale di Torino citata dalla difesa del Comune, dopo un *excursus* della



normativa applicabile al caso di specie, analogo a quello trattato nel presente giudizio (ovvero l'art. 201 comma 1 bis lett. g-bis CdS, art. 201 comma 1 quater CdS, art. 5 CdS, art. 7 comma 1 lett e) CdS, ed in particolare sul punto specifico l'art. 107 TUEL il cui 2° comma prevede che *"Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto fra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108"*, ed al 5° comma *"A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti..."*) si riteneva che *"la installazione in un centro urbano di rilevatori a distanza dell'attraversamento di un incrocio con il semaforo a luce rossa trova fondamento normativo nell'art. 201 comma 1 bis lett. g bis CdS ed è decisa dall'ente proprietario in persona dell'organo competente individuato ex art. 107 2-5 TURL nel dirigente amministrativo come confermato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con circolare prot. 16742 del 22.2.2010 la quale ha ribadito che la regolamentazione della circolazione su strada spetta innanzitutto e come regola generale al dirigente competente"*.

Tuttavia, la sentenza dà atto che nella determina dirigenziale DS10 n.1099 del 13.7.2016, con cui si esprimeva parere favorevole di regolarità tecnica e attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dandosi corso alla procedura di scelta del contraente per l'acquisizione del sistema di rilevamento automatico, al pari del verbale della deliberazione del 21.7.2016 con cui la Giunta comunale aveva approvato il PEG nella sua versione definitiva, si richiamava la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 4 dell'11.1.2016 (la sentenza evidenzia peraltro la mancata



produzione in giudizio di tale pregressa delibera di Giunta, della quale è solamente dato presumere l'esistenza in forza dei predetti richiami e della mancata di una specifica contestazione sul punto), la quale pare costituire presupposto di legittimità del procedimento di installazione del sistema di rilevamento in quanto nella stessa, come riportato nella determinazione del Dirigente, *"era stata stanziata una somma destinata al noleggio di strumentazioni per il controllo della circolazione"*. Nella determina dirigenziale si riporta altresì che *"è stato individuato l'impianto semaforico sito in Viale del Castello angolo strada Torino come più a rischio per le conseguenze derivanti da un passaggio con luce rossa"*. Non appare chiaro se tale individuazione sia stata effettuata dal Dirigente, ovvero se, come appare più probabile atteso il tenore letterale, la scelta della intersezione sia stata compiuta dalla Giunta.

Dalla pronuncia richiamata si possono trarre alcune conclusioni: che il Dirigente, nella adozione del proprio provvedimento invero *"destinato all'avvio della procedura di scelta del contraente"*, aveva specificamente richiamato la delibera di Giunta n. 4 dell'11.1.2016, nella quale verosimilmente era già stato indicato (*"è stato individuato"*) il luogo di collocazione dell'impianto di rilevamento del transito con il semaforo rosso e motivato la scelta di tale installazione, implicitamente riconoscendo la delibera di Giunta quale necessario presupposto della decisione della installazione del sistema di rilevamento semaforico in questione: si evince inoltre, pur se il Giudice del Tribunale dichiara che *"si deve pertanto ritenere che l'adizione del provvedimento rientrasse nelle funzioni devolute al Comandante della Polizia Locale"* che la determina dirigenziale DS10 n. 1099 del 13.6.2016, richiamando la delibera di Giunta, ha riconosciuto questa ultima come necessario atto di indirizzo e presupposto legittimante la sua adozione.

Nel caso di specie il Comune ha prodotto una "Ordinanza permanente" adottata il 22.4.2021 (data peraltro posteriore al 12.4.2021, ove aveva luogo l'accertamento dell'infrazione) nella quale si individuano alcune intersezioni, fra cui quella ove è stato



rilevato il transito con semaforo rosso (via San Giovanni Bosco/ via Marengo), in cui si ordina che *“la circolazione continuerà ad essere regolamentata, per l'intero arco della giornata, mediante impianti semaforici, con i tempi semaforici divisi nei cicli già posti in essere”*.

Il Comune produceva inoltre la documentazione fotografica della infrazione, il “Libretto di dotazione” dell'apparecchiatura di rilevamento, la “Dichiarazione di conformità dell'impianto” e la c.d. omologazione.

In nessuno di tali documenti viene individuata l'intersezione *de qua* quale luogo ove effettuare la installazione della apparecchiatura di rilevamento semaforico né viene effettuata una motivazione di tale scelta, in quanto l'Ordinanza permanente stabilisce solamente che alcune intersezioni abbiano un impianto semaforico funzionante in tutto l'arco della giornata, ma nulla stabilisce in ordine alla installazione di apparecchiature elettroniche di rilevamento.

E' da osservare che nella Circolare del 14.5.2008 n. 2941/M del Ministero dell'Interno, richiamato il parere dell'Avvocatura dello Stato in merito al quesito posto dallo stesso Ministero dell'Interno, è riportato: *“La delibera con la quale l'organo dell'ente titolare della strada decida di utilizzare ed installare una apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni de quibus- ferma la necessità di specifica omologazione ministeriale del modello della medesima, idonea ad essere impiegata in assenza di agenti di polizia stradale- deve essere, secondo i principi generali, motivata con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti. Tale delibera, al pari di ogni atto amministrativo, è suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere: così come compete al Giudice, investito dell'eventuale opposizione avverso verbale di constatazione o ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione, il riscontro se le modalità in cui sia avvenuta l'installazione ed operi il*

*funzionamento della apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscono in concreto un valido ed inequivoco mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata”.*

Non sono stati prodotti in giudizio documenti tecnici redatti prima della installazione dell'impianto e dai quali sia possibile evincere le ragioni della scelta operata dal Comune di Alessandria, in relazione alle esigenze della circolazione, della sicurezza del traffico e degli utenti, né una delibera di Giunta comunale facente espresso riferimento alla installazione del sistema di rilevamento di cui si occupa il presente giudizio.

Ad avviso del giudicante tale delibera sarebbe stata necessaria in quanto la decisione, necessariamente motivata (motivazione che come visto deve comprendere la individuazione del luogo e delle ragioni di tale individuazione), di installare un impianto di rilevamento di infrazioni, con la approvazione della relativa spesa, non costituisce espressione di attività esecutiva e gestionale, ma di una scelta politico amministrativa, assegnandosi in caso contrario al Dirigente un ambito di discrezionalità che non gli appartiene.

Recita il primo comma dell'art. 107 TUEL: *“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”.*

In una situazione analoga a quella di cui al presente giudizio il Comune di Bosco Marengo, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ha deciso di annullare in autotutela i verbali elevati in assenza di provvedimento della Giunta comunale espressiva della volontà di accrescere i controlli relativi alla prevenzione e alla sicurezza urbana e di conseguenza della volontà di installare il dispositivo di

rilevamento. ritenendo, si reputa correttamente, che *“la presenza dell’atto amministrativo istitutivo dell’impianto semaforico dotato di rilevazione automatica costituisce un principio legato alla legittimità e alla trasparenza dell’attività che, se non deliberata dall’organo competente a decidere la sua installazione, rimane sfornita della sua legittimazione”*.

Vari i conformi precedenti giurisprudenziali di merito in materia (Giudice di Pace di Ivrea sentenze del 24.9.2020 e del 15.012021; Giudice di Pace di Torino sentenze n. 365/2021, n. 1376/2021; sentenza Tribunale Torino 02.12.2020; Giudice di Pace di Alessandria nn. 427, 428 e 429 del 2020).

La sentenza della Cassazione n. 21847/2005, presa a spunto da alcune pronunce successive di merito, ha invece dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione soccombente in quanto questa non ha censurato sub specie di vizio di motivazione la questione oggetto dell’apprezzamento di fatto del GdP secondo il quale *“Il provvedimento autorizzatorio della installazione dell’impianto semaforico ... non è previsto dalla delibera di giunta richiamata e prodotta dall’Amministrazione resistente”*, limitandosi a fornire una prospettazione di segno contrario.

Ulteriori motivi si ritengono assorbiti.

La condanna al pagamento degli esposti di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l’art. 7 D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale opposto.

Pone a carico della parte resistente gli esposti di lite pari ad € 43,00.

Alessandria, 23/9/2021.

Depositato in cancelleria oggi  
Alessandria il 27 OTT 2021

IL FUNZIONARIO  
P.ssa Emanuela Santamaria

Il Giudice di Pace

GLOBOCONSUMATORI.IT